

Designazione dei componenti della Commissione per gli esami di avvocato.

(Risposta a quesito del 10 dicembre 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 dicembre 2008, ha adottato la seguente delibera:

«- letti i quesiti formulati dal dott. ..., giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di ..., il quale chiede chiarimenti in merito alle modalità che il Presidente della Corte di appello deve seguire nel designare i magistrati componenti della commissione per l'esame di avvocato, ai sensi dell'art. 22 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, e, segnatamente: a) se il Presidente della Corte si debba attenere ai criteri indicati dal Consiglio superiore della magistratura nelle delibere e nelle risposte a quesiti adottate in merito; b) se il richiedente, nella qualità di magistrato designato, abbia il diritto di conoscere i criteri seguiti; c) se sia ragionevole escludere dalla designazione in oggetto i magistrati addetti alla sezione GIP/GUP, avuta presente la delicata funzione che svolgono e la reperibilità che devono assicurare; d) se sia conforme alle esigenze di buona amministrazione della giustizia designare, per la sezione dei giudici per le indagini preliminari, un numero di magistrati superiori a quello di tutte le altre sezioni (civili e penali) del Tribunale; e) se il Presidente della Corte, investito da una richiesta di chiarimenti e di indicazioni di criteri da parte di magistrato interessato, possa non rispondere ovvero abbia l'obbligo di indicare, con provvedimento di carattere generale, i criteri adottati;

- rilevato che sulle questioni illustrate dall'istante il Consiglio superiore della magistratura si è già diffusamente pronunciato nelle delibere di risposta a quesito del 12 maggio 1998 e del 10 maggio 2006, nonché nelle delibere del 12 maggio 1999 e del 22 luglio 2004, che vanno integralmente richiamate e confermate nella presente sede;

- dato atto che la nomina dei magistrati componenti la Commissione di esame in oggetto è effettuata dal Ministro della giustizia, il quale, per prassi consolidata, si avvale delle indicazioni provenienti dai Presidenti delle Corti, ragion per cui in tale procedura è del tutto escluso l'intervento del Consiglio superiore della magistratura;

- rilevato che l'attività di componente della Commissione di esame integra un vero e proprio dovere di ufficio e che, in considerazione della gravosità dell'impegno che si aggiunge all'ordinaria attività giudiziaria, è necessario che i Presidenti delle Corti, nel procedere alla designazione in parola e fermo restando che il criterio preferenziale è sempre rappresentato dalla dichiarazione di disponibilità a seguito di interpello, in primo luogo individuino i magistrati gravati dal minor carico di lavoro e/o non impegnati nello svolgimento di ulteriori incarichi di particolare rilievo per la funzionalità dell'ufficio; in caso di accertato omogeneo carico di lavoro, la designazione deve essere operata con il criterio della rotazione, procedendo dai magistrati addetti all'ufficio con minore anzianità di servizio;

- rilevato che l'obbligo di motivazione che incombe al Presidente della Corte nell'ambito del suo potere di designazione non soggiace a criteri diversi rispetto a quelli imposti per qualsiasi provvedimento amministrativo, vale a dire l'adeguatezza e la congruità della motivazione stessa;

- rilevato, in ogni caso, che il Presidente della Corte non è tenuto all'indicazione nominativa di ciascuno dei magistrati che abbiano titolo per la nomina e dei motivi della loro mancata designazione, giacché è sufficiente che dal complesso del provvedimento e dei criteri illustrati si comprendano in modo adeguato le ragioni dell'avvenuta designazione;

- rilevato, in merito ai criteri che il Presidente della Corte deve seguire nella designazione, che non possono di per sé essere esclusi a priori dalla platea dei candidati a ricoprire l'oneroso incarico in oggetto i magistrati che esercitano un determinato tipo di funzioni;

- rilevato, infatti, che non possono esservi rigide preclusioni che escludono che certe funzioni siano in generale o per le condizioni specifiche in cui vengono espletate in un ufficio giudiziario incompatibili con la nomina di un magistrato alle funzioni di componente della Commissione d'esame d'avvocato, dovendosi verificare in concreto quale sia la soluzione più adeguata ad attuare i criteri indicati dal Consiglio superiore della magistratura;

- ritenuto che i criteri seguiti nella designazione ed il risultato della valutazione operata debbano essere resi noti a tutti i magistrati interessati nonché ai dirigenti degli uffici dei quali gli stessi fanno parte, prima che i relativi elenchi siano inviati al Ministro della giustizia, al fine di consentire che siano formulate eventuali osservazioni;

- rilevato, come già sopra evidenziato, che il Consiglio superiore della magistratura è del tutto estraneo alla procedura di designazione in oggetto, di talché il provvedimento reso dal Presidente della Corte di appello - impugnabile innanzi al giudice amministrativo - non è direttamente sindacabile dall'Organo di autogoverno;

- rilevato, tuttavia, che le delibere del Consiglio superiore della magistratura in materia forniscono precise indicazioni, dirette a limitare al massimo l'effettiva incidenza delle nomine in oggetto sul funzionamento degli uffici giudiziari e, al contempo, ispirate al principio della massima trasparenza nella gestione degli uffici medesimi anche in settori diversi rispetto a quello propriamente tabellare, ragion per cui il mancato rispetto dei criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura potrà essere considerato in sede di valutazione di professionalità ovvero di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi;

delibera

di rispondere ai quesiti nei sensi di cui in parte motiva.»